



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

LE AMMINISTRAZIONI LOCALI E LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI

Esperienze ed applicazioni della normativa nazionale in materia di spending
review alle istituzioni culturali

Avv. Manuela Veronelli

24 febbraio 2015 ore 11.00 – 13.00

Spese per mostre e pubblicità

Art. 6, co. 8 del dl 78 del 2010

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, **non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.**

Le deroghe

Art. 6, co. 8 del dl 78 del 2010

Le disposizioni del presente comma **non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia**, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

.

Divieto di sponsorizzazioni

Art. 6, co. 9 del dl 78 del 2010

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, **non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.**

Spese per missioni

Art. 6, co. 12 del dl 78 del 2010

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono **illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale**.

Le deroghe

Art. 6, co. 12 del dl 78 del 2010

Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato **in casi eccezionali**, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma **non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca.**

Compensi onorari nelle p.a.

Art. 6, co. 1 del dl 78 del 2010

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'[articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133](#), è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato **in casi eccezionali**, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma **non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca.**

Compensi onorari in enti che ricevono finanziamenti pubblici

Art. 6, co. 2 del dl 78 del 2010

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli **enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica**; essa può dar luogo esclusivamente al **rimborso** delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di **30 euro a seduta** giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina **responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli**. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma **non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

Deroghe ed eccezioni

Art. 6, co. 2 del dl 78 del 2010

La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), e comunque alle **università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati**, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle **ONLUS**, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

Compensi onorari da enti Istat

Art. 6, co. 3 del dl 78 del 2010

a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti **dalle** pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. ~~Sino al 31 dicembre 2014~~ **Sino al 31 dicembre 2015**, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Contribuzioni ad enti

Art. 4, co. 6 del dl 95 del 2012

A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile **esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria**. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Deroga

Art. 4, co. 6 del dl 95 del 2012

Sono escluse le **fondazioni** istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali **e dei beni ed attività culturali**, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

I consumi intermedi

Art. 8, co. 3 del dl 95 del 2012

Al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre.

Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali

Deroghe

Art. 8, co. 3 del dl 95 del 2012

Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e **dagli enti locali**

Il decreto Bray

Art. 10, d.l. 91 del 2013

Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita' giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. **All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.**

Il decreto Bray

Art. 10, d.l. 91 del 2013

superato problema spese per mostre e
pubblicità e per missioni

Riduzione dei consumi intermedi e il resto?

Corte dei conti Lombardia 1075 del 2010

Tagli alle spese per sponsorizzazioni

esclude i contributi per lo svolgimento
delle funzioni pubbliche in via sussidiaria

Differenza tra sponsorizzazione
e patrocinio

Differenze ontologiche dei
contratti

Corte dei conti Lombardia 226 del 2013

Contributi a favore di enti che già svolgono servizi a carattere oneroso o in favore di fondazioni culturali

Rimane la discrezionalità degli enti locali nel decidere se quell'ente svolge attività di valorizzazione del territorio.

Deve risultare dall'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale.

Valutazione caso per caso.

Corte dei conti Lazio 153 del 2013

Applicazione alle fondazioni onlus dell'art. 6, co. 2 e 5 del dl. 78?

La dizione ONLUS, di cui all'articolo 6, comma 2, d. l. 78/2010, in una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di buon andamento della P.A., deve ritenersi riferita a quelle associazioni/fondazioni, *che, avendo acquisito tale qualifica in ragione dell'attività svolta, beneficiano di provvidenze pubbliche, ma non presentano una governance*, in cui il fondatore Ente pubblico gioca un ruolo preponderante e sono funzionali al soddisfacimento di interessi generali direttamente ricollegabili a quest'ultimo.

Corte dei conti Lazio 153 del 2013

Diversamente argomentando, si creerebbe, altresì, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli organi collegiali, anche di amministrazione, di modelli organizzativi assimilabili come le Istituzioni e le Aziende speciali²⁶, cui l'articolo 6, comma 2, d. l. 78/2010 si ritiene, oramai, pacificamente applicabile.

Elenco Istat

Come ha origine

Sec 95 e attuazione in Italia

Tesi governativa: **Legificazione** e
“**crystallizzazione**” degli elenchi 2010 e
2011 Tar Lazio n. 7394 del 2013

I successivi sono solo un'integrazione

Riserva di giurisdizione alla **Corte dei
conti**

Elenco Istat

Triennale esce dall'allegato Istat – Tar Lombardia n. 326 del 2013

Viene considerata come bilancio consolidato con quello della srl e dell'altra fondazione

Elenco Istat

**Il “piccolo di Milano” rientra
nell'allegato Istat Corte dei conti n. 7
del 2014**

Viene considerata come bilancio
consolidato con quello della srl e dell'altra
fondazione

DS AS 1577 del 2014

art. 8 nozione di *amministrazione di istruzione e cultura*

risoluzione del problema dell'Allegato Istat

Possibile che l'avv. Manuela Veronelli e la Corte dei Conti abbiano lo stesso punto di vista?